

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**

**DI** \_\_\_\_\_

**Atto di citazione**

Nell'interesse del signor:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 ss. c.p.c., per quanto attiene alle comunicazioni afferenti questo procedimento, si elegge domicilio presso la Cancelleria del Giudice di Pace designato e si dichiara che le stesse potranno avvenire presso la cancelleria del Giudice designato.

**attore**

**contro**

**ABBANO S.p.a.** con sede in con sede legale in Nuoro alla via Straullu n. 35, P.I. 02934390929, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t;

**convenuta**

**Considerato in fatto**

Occorre premettere che la somma di euro \_\_\_\_\_ richiesta all'attore istante con la fattura n. \_\_\_\_\_, che si produce quale doc. n. 2, non costituisce una componente tariffaria di competenza 2014, ma una rimodulazione della tariffa per il periodo 2005-2011, con evidenti effetti retroattivi.

La vicenda interessa, oltre all'attore istante, anche un rilevantissimo numero, imprecisato, di utenti che si sono visti recapitare una bolletta con la quale Abbano S.p.A. pretende un pagamento nell'anno 2016 di somme a titolo di partite pregresse o conguagli, per gli anni 2005 – 2011, con minaccia di slaccio in caso di mancato pagamento.

Nelle fatture viene specificato che *“le tariffe sono relative alla componente tariffaria di competenza 2014, sulla base della delibera n. 18 del 26/06/2014 dell’ente d’ambito della Sardegna (quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite pregresse) e della Determina dell’amministratore unico Abbanoa n. 281 del 31/12/2014, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 31 all A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643/2013/R/IDR”*.

Tali partite pregresse vengono classificate quale *"conguaglio anni 2005-2011"*, ma queste fatture sono in realtà delle forme di recupero dei ricavi essendo sganciati dai reali consumi.

Il corrispettivo viene così svincolato dalla regola di corrispettività essendo determinato forfettariamente, ossia a prescindere da un accertamento specifico (o quantomeno indicato nella fattura). Inoltre, gran parte del debito (almeno i 4/5), anche se la quantificazione complessiva e pluriennale impedisce di distinguere le diverse annualità, sarebbe relativo a diritti ampiamente prescritti, considerando che si tratta di richieste che vanno oltre gli ultimi cinque anni.

Di conseguenza, come verrà illustrato nel proseguo della trattazione, è indubbio che le somme richieste siano illegittime per i diversi motivi.

### **Considerato in diritto**

#### **1) Intervenuta prescrizione**

Si eccepisce, ai sensi dell’art. 2498, n. 4, c.c., l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da Abbanoa, posto che la stessa prescrizione decorre dal giorno in cui è stato effettuato il consumo e, nel caso di specie, i consumi (come indicato in fattura) riguardano gli anni dal 2005 al 2011.

#### **2) Violazione del principio di trasparenza.**

Muovendo da due incontrovertibili assunti, ossia che la società Abbanoa è una impresa in house, e monopolistica, e che l’acqua potabile è un servizio pubblico indispensabile per le

esigenze della vita quotidiana, qualsiasi utente, consumatore e non, è obbligato a rivolgersi ad Abbanoa per usufruire del relativo servizio idrico.

Occorre poi evidenziare che qualsiasi monopolista deve avere maggiore attenzione nel rispettare i consueti principi di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., principi che, i più evoluti filoni giurisprudenziali, additano quale criterio guida per l'integrazione e l'interpretazione del contratto imposto dal soggetto forte e/o monopolista.

Già in precedenza il Giudice di Pace di Enna con le sentenze la n. 25 del 29 febbraio 2016 (Dott.ssa Ivana R.M. Merella) e la n. 258 del 04/04/2016 (Dott. Giuseppe Dante Maria Amico) hanno ritenuto illegittima la pretesa economica dell'ente gestore del servizio idrico a titolo di "partite pregresse", stabilendo l'illiceità dell'inserimento unilaterale di detta voce di costo, per violazione sia dei principi di trasparenza e buona fede sottesi al contratto d'utenza. La bolletta reca solo l'indicazione :*"Conguaglio anni 2005-2010 partite pregresse"*.

Il contratto con Abbanoa deve essere interpretato secondo rigidi principi di "trasparenza", e soprattutto nella sua accezione di "obbligo di informazione" all'utente obbligato a contrarre, così come previsto anche dal Codice del Consumo.

Nei contratti con i consumatori questa esigenza è stata avvertita in maniera particolarmente accentuata, anche perché fondamentale per compensare l'evidente squilibrio che si crea tra la parte forte contrattualmente (Abbanoa) e la parte debole (utente) che, di fatto, non ha alcun potere di contrattazione con l'impresa monopolista.

Anche gli artt. 2 e 35 comma 1, del Codice del consumo impongono il necessario rispetto del diritto del consumatore alla trasparenza, tanto più che, come meglio precisato nel successivo paragrafo 4, la Carta dei diritti del Consumatore e il Regolamento Idrico non prevedono la possibilità che Abbanoa emetta bollette a titolo di conguagli regolatori, tanto meno con conteggi forfettari, per giunta retroattivi e senza neppure uno specifico accertamento (lettura).

Al contrario prevedono che l'utente ha diritto a ricevere almeno due bollette l'anno, dovendosi includere tra queste anche quelle emesse a conguaglio.

Il diritto alla "trasparenza" di cui all'art. 2 del Codice del consumo si configura poi come strettamente e finalisticamente connesso alla correttezza del monopolista, e ne rappresenta una specificazione trovando anche concreta attuazione nella regola di cui all'art. 35 comma 1, in base alla quale, tutte le clausole contrattuali devono sempre essere redatte in modo **chiaro e comprensibile**, per permettere al contraente di conoscere al momento della stipulazione del contratto le conseguenze cui va incontro, senza dover subire le determinazioni della parte economicamente più forte, e quindi si sostanzia nella necessità di rendere quanto più trasparenti possibili i rapporti contrattuali. Emerge così quella correlazione concettuale fra questa funzione della forma, sia con la trasparenza, e sia con la buona fede, entrambi principi da rispettare per dare corretta attuazione di un programma contrattuale chiaro e quanto più possibile scevro da ambiguità.

Nel caso in esame, l'utente non è stato informato delle delibere che hanno portato all'emissione della bolletta oggi contestata, né ha avuto una allegazione chiara e semplice di tutte le ragioni che hanno condotto l'impresa monopolista a pretendere tale illegittimo conguaglio e soprattutto su come sono stati fatti i conteggi.

In realtà Abbanoa, di imperio, ha imposto un conteggio forfettario e indiscriminato, tanto è vero che tale *modus* ha riguardato talvolta anche 'utenti che nel periodo di riferimento (2005 – 2011) non erano neppure titolari dei contratti di somministrazione, quindi per consumi per essi impossibili o quantomeno a loro non attribuibili.

La violazione del principio di trasparenza si invoca nei confronti di Abbanoa anche con riferimento al procedimento amministrativo, dal momento che parte convenuta è sostanzialmente un ente pubblico (concessionario/gestore di un pubblico servizio) e in quanto

tale deve agire nel rispetto delle disposizioni e dei principi dettati in materia di procedimento amministrativo.

I consumatori avevano il diritto ad essere informati preventivamente, quantomeno sulle seguenti circostanze:

A) Sulle ragioni poste a base della decisione di richiedere dei conguagli regolatori, con la specificazione anno per anno dei concreti consumi sulla base dei quali sono stati poi quantificati e addebitati i costi;

B) sulla ragione delle perdite, e quali sono i soggetti che hanno operato per l'ente pubblico e che sono responsabili anche civilmente;

C) sulle ragioni per le quali si sia proceduto ad avere quale parametro di riferimento i consumi maturati nell'anno 2012, piuttosto che quello degli anni per i quali viene richiesto il conguaglio (2005/2011), specie se si considera che il Gestore è in possesso di tutti i dati relativi alle varie utenze;

D) sulle ragioni per le quali si sia proceduto alla richiesta di conguaglio a distanza di così tanti anni (undici anni) dai singoli periodi di riferimento.

**3) Indeterminatezza del conteggio – Violazione art. 48, comma 1, lett. c, Cod. cons. – Retroattività. Violazione del principio di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali.**

La fattura fa riferimento a "*conguagli/ partite pregresse 2005/2011*".

Il "foglio informativo" allegato alla fattura inviata da Abbanoa a una parte degli utenti (nel senso che non è arrivata a tutti), al paragrafo 3, relativamente al metodo utilizzato per il calcolo, precisa che: "*l'ammontare del conguaglio regolatorio è rapportato al consumo di ciascun cliente ed è applicato in base ai consumi rilevati nell'anno 2012, fatturati a saldo. Il costo è di €/mc 0,5978 per il servizio idrico; €/mc 0,1085 per il servizio di fognatura; €/mc 0,2683 per il servizio di depurazione*".

Nulla di più generico, contraddittorio ed incomprensibile per il consumatore “medio”.

In pratica, Abbanoa sulla base dei consumi del 2012, di ciascun utente, ha deciso di chiedere un conguaglio sui consumi degli anni che vanno dal 2005 al 2011. Operazione inspiegabile logicamente.

Oggi, tra l'altro, essendo trascorso un enorme lasso di tempo, non è neppure possibile alcun effettivo controllo dal momento che le fatture, come noto, non vanno conservate oltre i 5 anni, ossia oltre i termini prescrizionali.

A ciò aggiungasi che non si comprende, né si spiega la ragione per la quale si sia scelto l'anno 2012 quale riferimento per i consumi da prendere in considerazione per gli anni 2005 – 2011, anche alla luce del fatto che tra il 2005 ed il 2012 è normale che ad ogni utente siano capitate circostanze diverse che possono aver alterato significativamente i consumi di ciascuna famiglia (es. matrimoni, convivenze, separazioni, figli nati oppure che abbandonano la residenza dei genitori, malattie, ricoveri, decessi, perfino distacchi delle utenze etc.). A voler riconoscere la legittimità di un simile *modus operandi* si giungerebbe ad ammettere che il somministrante potrebbe chiedere un conguaglio regolatore per somme pagate anche trent'anni prima.

Un conguaglio, per sua natura, non è altro che l'addebito di consumi realmente maturati che, in un primo momento non erano stati conteggiati dal somministrante mentre, in un secondo momento - in esito ad un'attenta verifica e ad una scrupolosa attività di accertamento – lo stesso ha più correttamente quantificato con specifico riferimento ad ogni singola utenza (e non indiscriminatamente e genericamente per tutti i consumatori) rilevando uno scostamento rispetto alla iniziale fatturazione di cui ai consumi stimati in prima battuta, che deve comunicare all'utente con rapidità e comunque entro l'anno in corso.

Quello oggi richiesto non configura, però, tale ipotesi.

È facilmente intuibile la violazione della buona fede nei rapporti contrattuali e la mancanza di trasparenza da parte del Gestore Idrico che, abusando della posizione dominante (art. 24 Cod. Cons.), monopolistica e del ruolo pubblico ricoperto per l'erogazione di un bene di primaria necessità (ed irrinunciabile) ha pensato di addebitare sugli utenti costi ipotetici di consumi sostenuti undici anni prima ma in realtà costruendo in questo modo solo un sistema per ripianare le perdite della società; perdite che controparte ha preferito addebitare ai consumatori con pubbliche minacce di interruzione del servizio in caso di mancato pagamento del conguaglio (art. 24 Cod. Cons.).

In sostanza manca una determinazione degli effettivi costi che Abbanoa assume essere stati sostenuti in quegli anni e ciò, come già detto, determina l'assoluta e l'oggettiva impossibilità per l'utente di verificare la correttezza degli importi richiesti in palese violazione non solo del principio di trasparenza ma anche del suo diritto alla comprensione di quanto gli viene richiesto.

Una volta di più emerge come Abbanoa, in spregio alle disposizioni del codice del consumo sopra richiamate e alle norme in materia di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali abbia voluto far cassa sui consumatori /utenti, ribadendosi che essendo controparte una società pubblica (gestore/concessionario di un pubblico servizio), avrebbe dovuto agire nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza oltre che buona fede.

#### **4) Mancanza di previsione contrattuale e violazione contrattuale (art. 6.1 della Carta del Servizio Idrico).**

Si eccipisce poi anche la mancanza di una disposizione contrattuale che legittimi Abbanoa a fatturare conguagli regolatori, a distanza di tanti anni dall'effettivo consumo, in spregio dei consueti principi civilistici che Abbanoa, agendo nel diritto privato, è obbligato a rispettare.

La mancanza di una clausola in tal senso rende illegittima la fattura, oggi contestata, e si pone in violazione delle disposizioni in tema di trasparenza, di buona fede e correttezza nelle relazioni contrattuali, oltre che di irretroattività, come sopra richiamate, e conferma che Abbanoa ha posto in essere una condotta inquadrabile nell'abuso del diritto e di posizione dominante.

Sul punto si richiama quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2008, ovvero che *“L'interpretazione della legge n. 36 del 1994, condotta alla stregua dei comuni criteri ermeneutici, porta dunque a ritenere che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, **trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.** L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto sopra rilevato che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Ne consegue che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto (art. 13 della legge n. 36 del 1994)”*.

Al contrario, a mente dell'art. 6 della carta del Servizio Idrico Integrato (che costituisce parte integrante del contratto stipulato tra le parti), comma 2, *“Le fatture sono emesse con cadenza non inferiore al bimestre e non superiore al semestre, in base ai consumi conseguenti a letture a data certa, eseguite con periodicità di almeno due volte l'anno, e in relazione all'abbonamento contrattualmente sottoscritto”*.



Appare evidente dunque che i conguagli di cui trattasi sono una palese violazione del disposto anzidetto, atteso che lo stesso non distingue tra diversi tipi di bollette, così per l'effetto dovendosi dunque ricomprendere anche i conguagli di qualunque genere.

\*\*\*

**Riconoscimento della illegittimità della delibera n. 18 del 26/06/2014; dell'art. 31 all. A) della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 643/2013/R/IDR per violazione dell'artt. 13 e 14 Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 oggi trasfusi nell'art. 154 D.Lgs. n. 154/2006 ed eccesso di potere.**

Abbanoa afferma sulla propria pagina istituzionale che *“I conguagli regolatori, detti anche "partite pregresse", sono una componente tariffaria di competenza 2014, quantificata ed approvata dall'Ente d'Ambito ed addebitata all'utenza nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI). Fino al 2011 il Metodo Tariffario del Servizio Idrico era fondato su una previsione di costi ammissibili per le gestioni idriche, soggetta ad una verifica a posteriori rispetto ai costi operativi e agli investimenti effettivi, che poi andavano a incidere sulle tariffe per gli anni successivi”*.

In realtà, però, tale assunto pur nel suo enigmatico significato, palesa che l'operazione posta in essere da Abbanoa rappresenta una elaborazione postuma di richieste di pagamento costruita dopo l'anno 2014, ma da applicarsi in termini illegittimamente retroattivi ed unilaterali al periodo antecedente all'anno 2011.

Una condotta che si censura essere assolutamente illegittima ed in contrasto con l'impianto normativo di rango legislativo esistente.

L'art. 154 D.Lgs. n. 154/2006 afferma infatti chiaramente che *“1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei*

**costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito**, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”.

Sembra evidente che nessuna determinazione forfettaria, sommaria e retroattiva della tariffa, possa ritenersi ammissibile ; e ciò ancor più ove la stessa sia posta in essere in maniera generalizzata, postuma e indeterminata, in quanto realizzata in totale assenza di accertamento concreto sugli effettivi consumi.

Se anche fosse vero che tali fatture rientrano in un'approvazione dell' "Ente d'Ambito" e quantunque siano state redatte nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), tali approvazioni sarebbero, comunque, illegittime per violazione di legge.

Quanto detto si riferisce tanto alla delibera n. 18 del 26/06/2014 del Commissario di Abbanoa (sulla quantificazione e il riconoscimento dei conguagli per partite precedenti al 2012), quanto per gli artt. 31 e 32 dell'Allegato della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 643/2013/R/IDR; e ciò non solo perché la richiamata deliberazione nazionale non autorizza la contestata operazione di conguaglio, ma anche perché, in caso contrario, incorrerebbe essa stessa al pari dell'atto commissariale in violazione di legge con la conseguenza di doversi disporre la disapplicazione di entrambe, in questa sede per la piena affermazione del diritto soggettivo.

Tra l'altro la predetta deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico all'art. 31 e 32 dell'alleg. A, Metodo Tariffario Idrico MTI, fa letteralmente riferimento ai conguagli precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore e non autorizzano certamente l'attuale conguaglio.

**Infine l'art. 31 prescrive al punto 31.2, lett. C, afferma che “è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli”, e tale periodo non può essere il 2012 per calcolare il precedente quinquennio, per quanto sopra ampiamente detto.**

\*\*\*\* \*\*

Emerge quindi l'illegittimità e l'irragionevolezza della pretesa economica dell'ente gestore del servizio idrico a titolo di “partite pregresse”, oltreché l'ingiusto e lesivo inserimento unilaterale di detta voce di costo in fattura per violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede sottesi al contratto d'utenza oltreché per violazione del medesimo dettato della delibera n. 643/2013/R/IDR dell'Autorità per l'Energia e l'Ambiente – AEEGSI e della delibera n. 18 del 26/06/2014 del Commissario di Abbanoa, per l'assenza di qualsiasi indicazione idonea all'esplicitazione di questa voce di costo indicata solo con la laconica indicazione “Conguaglio anni 2005-2011”.

Per tutto quanto sopra esposto le “partite pregresse” contestate altro non sono che perdite per condotte contra jus o costi d'investimento sostenuti dalla società convenuta negli anni pregressi, ed unilateralmente (rectius, arbitrariamente) ripartiti all'utenza, la relativa pretesa economica non può che ritenersi infondata e non provata in alcun modo, oltre che decisamente prescritta.

Per tutte queste ragioni il sig. \_\_\_\_\_,

**CITA**

**ABBANO S.p.A.** con sede in con sede in Nuoro alla via Straullu n. 35, 08100 NUORO, P.I. 02934390929, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t, a comparire innanzi all'Ufficio del **Giudice di Pace di \_\_\_\_\_**, all'udienza del \_\_\_\_\_, ore **di rito**, con l'invito a costituirsi in cancelleria entro venti giorni prima di detta udienza, ai sensi

e nelle forme dell'art. 319 c.p.c., e con l'avvertimento che in caso contrario incorrerà nelle decadenze previste per legge, per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Premessa ogni opportuna declaratoria, voglia l'Ill.mo Giudice di Pace Adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:

#### **previa eventuale disapplicazione dei predetti provvedimenti amministrativo illegittimi:**

- accertare e dichiarare prescritto l'importo dovuto per gli anni 2005/2011;
- accertare e dichiarate non dovute le somme richieste per partite pregresse "conguaglio anni 2005-2011" di cui alla fattura allegata al presente giudizio;
- accertare e dichiarare che il gestore Abbanoa S.p.A. è tenuta a restituire quanto versato a tale titolo dall'utente per la pretesa illegittima;
- Con vittoria di spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, L. 488/99 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della causa è \_\_\_\_\_ pertanto è soggetta al contributo unificato di euro \_\_\_\_\_

Si allega

1. Copia documento identità del sig. \_\_\_\_\_
2. Copia bolletta Abbanoa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma

### RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del sig. \_\_\_\_\_, io Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP di \_\_\_\_\_ ho oggi notificato copia conforme del su esteso atto a:

**ABBANO S.p.a.** con sede in con sede in Nuoro alla via Straullu n. 35, 08100  
NUORO, P.I. 02934390929, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t., ed ivi  
consegnando copia conforme all'originale a mani di